Causa C-199/91

Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL contro Commissione delle Comunità europee

«Fondo sociale europeo — Domanda d'annullamento di riduzioni di contributi finanziari inizialmente concessi»

Relazione d'udienza	I - 2668
Conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon, presentate il 17 dicembre 1992	I - 2678
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 maggio 1993	I - 2689

Massime della sentenza

Politica sociale — Fondo sociale europeo — Contributi al finanziamento di azioni di formazione professionale — Decisione recante riduzione di un contributo inizialmente concesso — Possibilità, prevista per lo Stato membro interessato, di presentare osservazioni prima dell'adozione della decisione — Formalità sostanziale — Inosservanza — Illegittimità [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1]

Nell'ambito della procedura di erogazione, da parte del Fondo sociale europeo, di contributi finanziari ad azioni di formazione e di orientamento professionale svolte in uno Stato membro, lo Stato membro interessato è l'unico interlocutore del Fondo. Esso impegna pure la propria responsabilità in quanto certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari e può persino essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione. Date

la funzione centrale di tale Stato membro e l'importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per esso prevista dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, di presentare osservazioni prima che venga adottata una decisione recante riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione stessa.